



# **Composizione quali-quantitativa ottimale dell'Organo amministrativo**

## **Comunicazione ai Soci in vista della nomina di un Consigliere di Amministrazione**

---

Sassari, 29 marzo 2022

## Sommario

<b>1</b>	<b>PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>LA COMPOSIZIONE OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .....</b>	<b>4</b>
2.1	CARATTERISTICHE DELLA BANCA .....	4
2.2	NUMERO COMPLESSIVO DEI CONSIGLIERI .....	4
2.3	I RUOLI ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .....	4
2.3.1	<i>Presidente</i> .....	4
2.3.2	<i>Amministratori esecutivi</i> .....	4
2.3.3	<i>Amministratori non esecutivi</i> .....	5
2.3.4	<i>Amministratori indipendenti</i> .....	5
2.4	LE COMPETENZE PROFESSIONALI DEI CONSIGLIERI .....	6
2.5	DIFFUSIONE E DIVERSIFICAZIONE DELLE COMPETENZE.....	8
2.6	DISPONIBILITÀ DEI CONSIGLIERI .....	9
2.7	INCOMPATIBILITÀ DI CARICHE .....	10
2.8	DIVERSIFICAZIONE ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	10
<b>3</b>	<b>PROFILI PROFESSIONALI ED ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....</b>	<b>11</b>

## 1 Premessa

Al fine di assicurare un idoneo governo e presidio del *business* e dei rischi ad esso correlati, i componenti del Consiglio devono essere dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca. Tali professionalità devono essere inoltre opportunamente diffuse e diversificate affinché ciascun componente possa contribuire, tra l'altro, ad individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree di operatività della Banca e, nel caso, del Gruppo. È necessario infine che i Consiglieri dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico assegnato.

Le Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia in materia di governo societario<sup>1</sup> pongono particolare attenzione all'adeguatezza della composizione degli organi di supervisione strategica e di gestione delle banche. A tal fine richiedono, tra l'altro, che essi individuino la propria "composizione quali-quantitativa ottimale", anche alla luce della dimensione e complessità delle società e dei gruppi di appartenenza, e che, ai fini delle nomine o della sostituzione dei propri componenti, mettano a disposizione dei Soci il risultato di tale analisi in tempo utile affinché i medesimi possano tenerne conto nella scelta dei candidati.

In previsione della prossima nomina di un Consigliere a seguito della cessazione in corso di mandato di un Amministratore di Bibanca S.p.A. (nel presente testo anche "la Banca"), , è dunque portata a conoscenza dei Soci, affinché la scelta del/dei candidato/i possa tenerne conto, la "composizione quali-quantitativa ottimale" con opportuna evidenza delle aree di competenza professionale nelle quali i candidati potrebbero utilmente apportare ulteriori contributi qualificati, in vista del perseguimento di una sempre più efficace azione dell'Organo amministrativo nonché al fine di colmare eventuali gap di competenze emersi a seguito della cessazione di un suo Componente.

---

<sup>1</sup> "Disposizioni di vigilanza per le banche", Banca d'Italia, Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV.

## **2 La composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione**

### **2.1 Caratteristiche della Banca**

Ai sensi delle vigenti Disposizioni di Vigilanza di cui alla Circ. della Banca d'Italia n. 285/2013, Bibanca è considerata "banca di minori dimensioni o complessità operativa".

### **2.2 Numero complessivo dei Consiglieri**

L'attuale composizione numerica del Consiglio di Amministrazione di Bibanca S.p.A. è di 7 Consiglieri.

Lo Statuto sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione sia formato da un minimo di 7 a un massimo di 9 Consiglieri.

### **2.3 Ad avviso del Consiglio la composizione numerica di 7 Consiglieri è coerente con l'attuale livello di complessità operativa della Banca consentendo il pieno ed efficace assolvimento dei compiti ad esso affidati dalla legge, dalle Disposizioni di Vigilanza e dallo Statuto. I ruoli all'interno del Consiglio di Amministrazione**

All'interno dell'Organo amministrativo è possibile identificare diversi ruoli: Presidente, Amministratori esecutivi, Amministratori non esecutivi e Amministratori indipendenti.

#### **2.3.1 Presidente**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche attraverso lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti in tema di organizzazione dei lavori del Consiglio e di circolazione delle informazioni, svolge un'importante funzione finalizzata a favorire la dialettica interna ed assicurare il bilanciamento dei poteri; a tal fine, come previsto dalle citate Disposizioni di Vigilanza, ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali.

#### **2.3.2 Amministratori esecutivi**

Per Amministratori esecutivi si intendono gli Amministratori che:

a) sono membri del Comitato esecutivo o sono destinatari di deleghe esecutive individuali

o svolgono, anche in via di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa;

b) rivestono incarichi direttivi, ovvero hanno l'incarico di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziendale.

### 2.3.3 Amministratori non esecutivi

Gli Amministratori non esecutivi sono compartecipi delle decisioni assunte dall'intero Consiglio e sono chiamati a svolgere una funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi e dal *management* della Banca, anche all'interno dei Comitati consiliari a cui sono chiamati a partecipare.

### 2.3.4 Amministratori indipendenti

Nell'ambito del Consiglio e dei Comitati consiliari<sup>2</sup>, gli Amministratori indipendenti sono chiamati a vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse sociale e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione. Essi costituiscono un presidio al rischio di conflitti di interessi, al fine di evitare possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse. Gli Amministratori indipendenti devono possedere professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna all'organo di appartenenza e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo. Il numero minimo di Amministratori che devono possedere il requisito dell'indipendenza è determinato dallo Statuto<sup>3</sup> (almeno due degli Amministratori ovvero tre se il Consiglio sia composto da più di sette componenti).

Il Consiglio di Amministrazione verifica il possesso del requisito dell'indipendenza in capo agli Amministratori che si qualificano come tali e assicura nel tempo il rispetto della quota minima di Amministratori indipendenti prevista dallo Statuto e dalle predette Disposizioni di Vigilanza.

La verifica del possesso del requisito dell'indipendenza viene svolta dopo la nomina degli

---

<sup>2</sup> Si precisa che, successivamente al rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023, quest'ultimo non ha proceduto alla nomina del Comitato Parti Correlate (già Comitato Amministratori Indipendenti). Le attività e le prerogative prima assegnate al comitato sono ora svolte ed esercitate congiuntamente, ai sensi e per gli effetti delle Disposizioni di Vigilanza per Banche e della normativa interna di Gruppo, dai due componenti il Consiglio in possesso dei requisiti di indipendenza.

<sup>3</sup> Vedasi art. 18 dello Statuto sociale.

Amministratori, nei termini previsti dalla normativa applicabile, e viene ripetuta, successivamente, al ricorrere di circostanze modificative che incidano sull'indipendenza.

Si precisa che lo Statuto prevede che il venir meno in capo a un Consigliere del requisito di indipendenza non ne determina la decadenza, se permane in Consiglio il numero minimo di Amministratori indipendenti<sup>4</sup>.

Lo Statuto<sup>5</sup> definisce la nozione di indipendenza degli Amministratori di Bibanca S.p.A. rinviando a all'art. 2399, comma primo, lettere b) e c) del codice civile e alle disposizioni regolamentari e di vigilanza applicabili

## **2.4 Le competenze professionali dei Consiglieri**

Al fine di determinare la composizione qualitativa ottimale dell'Organo amministrativo è stato definito un insieme di competenze ritenute necessarie al Consiglio nel suo complesso per il più efficace svolgimento dei propri compiti. Tali competenze sono state determinate tenendo conto:

- di quanto previsto dalla normativa di riferimento<sup>6</sup>;
- delle indicazioni della European Banking Authority (EBA)<sup>7</sup>;
- delle *best practice* diffuse nel comparto.

Le aree di competenze individuate dalla normativa interna di dettaglio vigente, che coincidono con quelle complessivamente indicate nella composizione qualitativa ottimale in modo che, all'interno dell'Organo amministrativo, nella sua collegialità, ciascuna competenza sia adeguatamente rappresentata, sono le seguenti:

### *Dinamiche del sistema economico-finanziario*

Intese come l'insieme delle conoscenze/competenze riguardanti le principali variabili economiche e loro interdipendenze come, per esempio, il livello e il tasso di crescita del prodotto nazionale, i tassi di interesse, la disoccupazione e l'inflazione nonché la conoscenza del mercato monetario e finanziario e dell'insieme degli strumenti, delle

---

<sup>4</sup> Vedasi art. 18 dello Statuto sociale.

<sup>5</sup> Vedasi art. 18 dello Statuto sociale.

<sup>6</sup> "Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità" emanata dalla BCE; Decreto MEF 169/2020, Circolare 285/2013 di Banca d'Italia.

<sup>7</sup> EBA e ESMA e "Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders".

istituzioni, dei meccanismi che assicurano la creazione e la movimentazione dei mezzi di pagamento ed il trasferimento dei saldi finanziari.

#### *Regolamentazione di settore*

L'insieme delle conoscenze/competenze relative alla principale normativa di settore (es. regolamentazione dei mercati finanziari, governance, fiscale, antiriciclaggio, usura, trasparenza bancaria, privacy, etc.).

#### *Indirizzi e pianificazione strategica*

L'insieme delle conoscenze/competenze afferenti l'individuazione e la declinazione delle linee strategiche e la conseguente valutazione dei necessari interventi operativi atti a garantire la sostenibilità del *business* della banca (es. definizione dei piani industriali, valutazione dei processi di *budget*, etc.).

#### *Corporate governance e processi di gestione aziendale*

Si intende l'insieme delle conoscenze/competenze in materia di: governo societario, legale; relazioni con *stakeholder*; gestione risorse; responsabilità sociale di impresa; livelli di *performance* pianificati e conseguiti; sistemi di remunerazione e incentivazione; gestione dei conflitti di interesse.

#### *Assetti organizzativi e sistemi informativi*

Intese come l'insieme delle conoscenze/competenze in materia di: organizzazione aziendale; politiche di esternalizzazione; deleghe di gestione; *Information e communication technology* (ICT) e dei connessi processi aziendali; continuità operativa e *disaster recovery*; gestione dei dati.

#### *Gestione e controllo dei rischi*

Si intende l'insieme delle conoscenze/competenze riguardo a: metodologie di misurazione e gestione dei rischi, principali processi e strumenti interni di gestione dei rischi (es. ICAAP, ILAAP, RAF, etc.); metodologie e modelli per la valutazione delle attività aziendali; gestione dei crediti *non performing*; metodologie di *stress test*.

### *Sistemi di controlli interno*

L'insieme delle conoscenze/competenze riguardo a tematiche inerenti la definizione e strutturazione del sistema dei controlli interni con particolare riferimento alle funzioni aziendali di controllo di secondo e terzo livello: *Compliance*; Antiriciclaggio; *Risk Management*; Convalida; *Internal Audit*.

### *Business bancario e attività e prodotti bancari e finanziari*

Si intende l'insieme delle conoscenze/competenze riguardo ai principali processi in materia, *inter alia*, di: servizi alla clientela; sistemi di pagamento; credito; servizi di investimento, consulenza e intermediazione mobiliare; tesoreria e gestione della liquidità; finanza per la proprietà.

### *Informativa contabile e finanziaria*

L'insieme delle conoscenze/competenze in materia di bilancio e di informativa di carattere finanziario.

Ai sensi e per gli effetti della normativa interna di riferimento, inoltre, viene portato a conoscenza dei Soci l'esito dell'analisi compiuta dal Consiglio di Amministrazione circa l'individuazione delle aree di competenza professionale meno rappresentate a seguito della cessazione di uno o più dei propri membri (c.d. "gap di competenze"). A tal proposito si segnala che, pur sussistendo un più che adeguato livello di presidio nella totalità delle aree di competenza richiamate dai parte dei membri rimasti in carica, il/i candidato/i potrebbe/potrebbero utilmente apportare ulteriori conoscenze utili nelle seguenti aree:

- *Regolamentazione di settore*;
- *Gestione e controllo dei rischi*.

## **2.5 Diffusione e diversificazione delle competenze**

La gestione del livello di complessità della Banca comporta la necessità della presenza nel Consiglio di un'ampia gamma di professionalità e competenze; è quindi opportuno che ciascuna area di competenza sia presidiata con professionalità specialistiche in grado di assicurare, nel complesso, una gestione efficace e consapevole.



Al fine di consentire un adeguato ed efficace confronto all'interno dell'Organo, di assumere decisioni con sempre maggiore consapevolezza e di attribuire ai Consiglieri incarichi diversi nell'ambito del Consiglio e nei Comitati consiliari, si ritiene opportuno che, per ciascuno degli ambiti identificati, in Consiglio siano presenti più soggetti con comprovate competenze ed esperienze.

## **2.6 Disponibilità dei Consiglieri**

Al fine di assicurare il corretto assolvimento dei propri compiti e garantire l'effettività del ruolo, i Consiglieri devono dedicare tempo e risorse adeguate allo svolgimento del loro incarico. Tale disponibilità deve essere maggiore per i Consiglieri a cui sono attribuiti specifici incarichi esecutivi o coinvolti nei Comitati consiliari.

Si fa presente – a titolo informativo – che nell'esercizio 2021 si sono tenute 16 riunioni del Consiglio di Amministrazione. Le riunioni del Consiglio hanno avuto una durata media di circa 3 ore e 20 minuti.

In considerazione di quanto precede, si raccomanda che i/il soggetti/o interessati/o accettino/accetti di candidarsi alla carica quando ritengano/ritenga di potervi dedicare il tempo necessario, tenendo conto di quello destinato ad altre attività, lavorative o professionali, nonché allo svolgimento di incarichi ricoperti in altre società.

Si ritiene opportuno richiamare al riguardo le previsioni dell'art. 91 della CRD IV<sup>8</sup>, recepite con Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 20 novembre 2020 n. 169 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 310 il 15 dicembre 2020 art 16 comma 2 in base al quale *“la banca assicura che l'esponente sia a conoscenza del tempo che ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico”*.

A tal proposito la Banca, sulla base dei dati statistici relativi al numero e alla durata delle riunioni, ritiene che il tempo annuo necessario da dedicare per l'efficace svolgimento dell'incarico sia il seguente:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione: 25 giorni;
- Amministratori non esecutivi: 20 giorni;
- Giorni aggiuntivi per particolari cariche:

---

<sup>8</sup> Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013.

Comitato Esecutivo (Presidente/ membro):7/ 5 giorni;<sup>9</sup>

Comitato Amministratori indipendenti (Presidente/ membro): 4/3 giorni<sup>10</sup>.

## 2.7 Incompatibilità di cariche

In conformità all'art. 36 della Legge 214/11, recante disposizioni in merito alle “partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari” e al prescritto divieto ai “titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti”, si raccomanda che, nella nomina dell'Amministratore chiamato a sostituire il membro del Consiglio uscente, venga/vengano indicato/i (un) candidato per i/il quali/e sia stata preventivamente valutata l'insussistenza attuale e prospettica di cause di incompatibilità prescritte dalla citata normativa.

## 2.8 Diversificazione all'interno del Consiglio di Amministrazione

La composizione degli organi deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere, proiezione internazionale. La *diversity* permette, infatti, che nelle discussioni consiliari siano riportati differenti punti di vista, così da promuovere l'adozione di decisioni più partecipative, consapevoli e ponderate, incoraggiare il monitoraggio da parte del *board* sul *management* e favorire l'efficace perseguimento delle strategie aziendali.

Con particolare riguardo alla diversità di genere, fatte salve le previsioni di legge, negli organi con funzione di supervisione strategica e di controllo il numero dei componenti del genere meno rappresentato è pari almeno al 33% dei componenti dell'organo<sup>11</sup> e l'adeguamento alla quota di genere è assicurato nella misura di almeno il 20% dei

---

<sup>9</sup> Il Comitato Esecutivo è stato soppresso con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 luglio 2017. La media dei giorni è stata calcolata con riferimento al triennio precedente 2013 - 2016.

<sup>10</sup> V. nota 2. La media dei giorni è stata calcolata sulla base del numero di riunioni del triennio precedente.

<sup>11</sup> Cfr. Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima.IV.1.18. Si veda, inoltre, la disciplina transitoria prevista dal 35<sup>o</sup> Aggiornamento della medesima Circolare (30 giugno 2021): “Per le banche di minori dimensioni o complessità operativa, l'adeguamento alla quota di genere è assicurato nella misura di almeno il 20% dei componenti dell'organo non oltre il primo rinnovo integrale dell'organo, effettuato dopo il 1° gennaio 2022, e comunque entro il 30 giugno 2024; per i rinnovi successivi, e comunque non oltre il 30 giugno 2027, anche a queste banche si applica la quota del 33%.

componenti dell'organo non oltre il primo rinnovo integrale dell'organo, effettuato dopo il 1° gennaio 2022.

### **3 Profili professionali ed elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

L'elezione delle cariche sociali è riservata all'Assemblea ordinaria dei Soci che procede all'elezione, nomina e/o sostituzione dei componenti del Consiglio a norma di Statuto.

Tenuto conto della composizione quali - quantitativa ritenuta ottimale, così come definita nel presente documento, i nominandi Amministratori dovrebbero essere in possesso delle competenze, così come identificate al paragrafo 2.4, che complessivamente assicurino l'adeguato presidio delle aree di competenza

Ferma restando la necessaria sussistenza dei requisiti di onorabilità, correttezza, professionalità e indipendenza, nonché degli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente<sup>12</sup>, si ritiene inoltre auspicabile che l'Organo amministrativo risulti quanto più possibile rappresentativo delle principali aree in cui la Banca e il Gruppo operano.

Si ricorda, infine, che, in applicazione di quanto previsto da Banca d'Italia nelle Disposizioni di Vigilanza<sup>13</sup>, è opportuno che l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione, da depositarsi – in ottemperanza alle previsioni statutarie – contestualmente alla presentazione delle candidature, comprenda un *curriculum* volto a identificare per quale profilo teorico ciascuno dei candidati risulti adeguato, avuto riguardo alle indicazioni circa la “composizione quali-quantitativa ottimale” fornite dal Consiglio di Amministrazione con il presente documento.

Resta salva la possibilità per i Soci di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale dell'Organo amministrativo (e, più in generale, degli organi sociali) e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio.

---

<sup>12</sup> Si richiamano, in particolare, le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

<sup>13</sup> “Disposizioni di vigilanza per le banche” Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Par. 2.1.